

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI
VEDUGGIO CON COLZANO



STATUTO

INDICE

TITOLO I	pag. 3
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	pag. 3
Art. 1 (Denominazione e durata)	
Art. 2 (Natura)	
SCOPI E FUNZIONI	pag. 3
Art. 3 (Scopi)	
Art. 4 (Locali sede)	
TITOLO II	pag. 4
SOCI	pag. 4
Art. 5 (Soci)	
Art. 6 (Ammissione)	
Art. 7 (Quota associativa)	
Art. 8 (Durata)	
Art. 9 (Dimissioni)	
Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)	
Art. 11 (Sanzioni disciplinari)	
Art. 12 (Ricorsi)	
TITOLO III	pag. 5
SEZIONI	pag. 5
Art. 13 (Organi della Sezione)	
ASSEMBLEA DEI SOCI	pag. 6
Art. 14 (Assemblea)	
Art. 15 (Convocazione)	
Art. 16 (Partecipazione)	
Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)	
Art. 18 (Deliberazioni)	
CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 7
Art. 19 (Composizione e funzioni)	
Art. 20 (Durata e scioglimento)	
Art. 21 (Convocazione)	
Art. 22 (Modalità di convocazione)	
PRESIDENTE	pag. 8
Art. 23 (Compiti del Presidente)	
TESORIERE E SEGRETARIO	pag. 8
Art. 24 (Compiti del Tesoriere)	
Art. 25 (Compiti del Segretario)	
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 9
Art. 26 (Composizione e durata)	
TITOLO IV	pag. 9
CARICHE SOCIALI	pag. 9
Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)	
TITOLO V	pag. 9
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	pag. 9
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)	

TITOLO VI	pag. 10
SOTTOSEZIONI	pag. 10
Art. 29 (Costituzione)	
TITOLO VII	pag. 10
PATRIMONIO	pag. 10
Art. 30 (Patrimonio)	
TITOLO VIII	pag. 10
AMMINISTRAZIONE	pag. 10
Art. 31 (Esercizio Sociale)	
TITOLO IX	pag. 11
CONTROVERSIE	pag. 11
Art. 32 (Tentativo di conciliazione).	
TITOLO X	pag. 11
DISPOSIZIONI FINALI	pag. 11
Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)	

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

E' costituita ai sensi delle norme del codice civile, della legge 383/00 e successive integrazioni e modifiche, nonché della legge regionale 01/08 , con sede legale in VEDUGGIO CON COLZANO Via della Valletta4, una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di VEDUGGIO CON COLZANO" con sigla "CAI - SEZIONE di VEDUGGIO CON COLZANO", struttura periferica del CLUB ALPINO ITALIANO, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano LOMBARDIA (C.A.I. LOMBARDIA).

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani ed aggregati. Sono soci benemeriti le persone giuridiche che versano alla sezione un notevole contributo. Sono soci ordinari, le persone fisiche maggiorenni. Sono soci familiari, i componenti maggiorenni del nucleo familiare del socio ordinario. Sono soci giovani i minori di diciotto anni. Sono soci aggregati coloro che già iscritti ad una sezione, chiedono di aggregarsi alla nostra versando la quota associativa decisa dalla sezione. Tali soci restano però inclusi a tutti gli effetti nella sezione originaria che deve essere indicata all'atto della accettazione della sua richiesta da parte del Direttivo e pertanto non hanno diritto di voto nella associazione a cui si aggregano. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Con l'adesione al CAI il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, di ottemperare alle norme dello statuto e dei regolamenti adottati, di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza. L'impegno è assunto dal socio personalmente, e/o collegialmente se assunto nell'esercizio di funzioni quale componente di strutture nazionali o periferiche. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione, anche nel caso di scioglimento e liquidazione della sezione stessa.

Possono partecipare alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei soci ordinari, i soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa fissata dall'assemblea di sezione.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 7 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non

sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito, per la morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore ai 18 anni e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e/o i dissenzienti.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- Procede alla nomina del Consiglio Direttivo e delle altre cariche elettive quali il Collegio dei Revisori dei Conti, e delegati all'Assemblea Nazionale del CAI nel numero assegnato.
- Discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo.
- Definisce il programma annuale delle attività, approva l'operato del CD e la relazione del Presidente.
- Delibera le quote associative a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione, ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea Nazionale dei delegati.
- Discute e approva eventuali regolamenti predisposti dal CD per il funzionamento della Associazione.
- Delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili, o la costituzione dei vincoli reali sugli stessi.
- Delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal CD, o almeno da un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulla modifica dello Statuto.
- Delibera inoltre sullo scioglimento della Associazione. Per la devoluzione del patrimonio si rimanda all'art.31 dello statuto.

Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera alla presenza di almeno il 20% degli associati aventi diritto al voto, con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria delibera con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un quinto dei Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe.

L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente della sezione di regola presiede l'Assemblea, il Segretario redige il verbale di seduta, il Direttivo attraverso dei propri incaricati, verifica il diritto dei partecipanti l'Assemblea, la validità delle deleghe e in definitiva la validità dell'assemblea stessa.

Art. 18 – Deliberazioni dell'Assemblea.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto l'elettore ha diritto di votare a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente alla carica. Il voto deve essere espresso esclusivamente su scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo le schede degli astenuti, le schede bianche e nulle. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e tali delibere acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutto il resto delle delibere acquista efficacia immediata, devono risultare sul verbale della Assemblea ed esposte nella sezione per almeno 15 giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestionale della Sezione e si compone di 7 membri (Presidente compreso), eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive non giustificate.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, in caso di parità di voti varrà il principio della maggiore anzianità. Il mandato del nuovo consigliere terminerà alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni convoca l'Assemblea per la sua rielezione.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare

alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, senza diritto di voto, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa, ha poteri di rappresentanza che può delegare al Vice Presidente e con il consenso del consiglio direttivo, può delegare funzioni specifiche a soci della sezione, ha la firma Sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci e di norma la presiede;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dello stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal presente statuto. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto di seguito una seconda volta, poi è rieleggibile solo dopo almeno un anno di interruzione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, dà attuazione alle delibere di questi organi e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti,

Soci con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sotto sezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato. La gratuità è stabilita a partire dal momento della designazione alla carica Sociale, dura l'intero svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico nonché per almeno tre anni dopo la sua conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi, quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. La costituzione e la partecipazione ai gruppi è consentita ai soli Soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci del-

la Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiagati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Esercizio sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Gruppo Regionale) interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il sopra esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di VEDUGGIO CON COLZANO del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 29 ottobre 2010.

Il Presidente della Sezione

Il Segretario della Sezione